


NOTIZIARIO

dell'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXVI
Luglio 2022 - N. 5

ASIOLI riconfermato Presidente ARA Gaudenzi e Grandi eletti Vice-Presidente

Rinnovato il Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2022-2024.

L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'ARA tenutosi lo scorso 23 giugno ha provveduto all'elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione per il prossimo triennio.

Sono stati votati:

Gaudenzi Marco voti 30 (ELETTO);

Asioli Franco voti 28 (ELETTO);

Grandi Simone voti 28 (ELETTO);

Tassinari Sauro voti 28 (ELETTO);

Lolli Sergio voti 25 (ELETTO);

Treossi Daniela voti 25 (ELETTO);

Naldi Piero voti 24 (ELETTO);

Rondinini Tiziano voti 24 (ELETTO);

Vignodelli Luciano voti 23 (ELETTO);

Lodi Edoardo voti 22 (ELETTO);

Londei Luca voti 21 (ELETTO);

Galli Fabio con voti 20 (ELETTO);

Corelli Luca con voti 19 (ELETTO);

Caravita Claudio con voti 9 (non eletto);

Brusi Giovanni con voti 2 (non eletto);

Risultano aver votato 36 Soci e non sono state attribuite deleghe.

I Consiglieri eletti hanno provveduto, come da Statuto Sociale all'elezione di Franco Asioli in qualità di Presidente e rappresentante legale, Gaudenzi Marco come Vice-Presidente Vicario e Grandi Simone come Vice-Presidente.

Un ringraziamento sincero va ai Soci ed ex-Consigliere uscenti Benzi Giuseppe, Brusi Giovanni e Croce Giovanni per il lavoro svolto con impegno e passione. A tutti i nuovi eletti porgo un augurio di buon lavoro.

Riccardo Babini

CANDITO E SCIROPPO - FORTI AUMENTI

Il prezzo del candito e degli sciroppi hanno subito aumenti anche del 50% ed oltre a seguito dell'aumento dello zucchero, del glucosio, dell'energia e dei trasporti. Costi che si sono riversati sui prezzi del candito e sciroppi. Ai Soci dell'ARA fino al prossimo 10 agosto (ultimo giorno prima della chiusura estiva) saranno applicati i prezzi attuali su candito e sciroppi disponibili in magazzino, ovviamente fino ad esaurimento delle attuali disponibilità. Alla riapertura i prezzi aumenteranno di circa il 30% anche se è difficile ad oggi valutare e quantificare se questi aumenti subiranno ulteriori rialzi. Stesso discorso per i cassettoni in polistirolo. Subiranno degli aumenti molto consistenti.

Vorrei ringraziare gli apicoltori ed il Consiglio che, con il loro voto, mi hanno riconfermato alla presidenza dell'ARA.

Sono anni particolarmente difficili per l'apicoltura: le condizioni meteo non sono favorevoli, le normative e relative pratiche ci tengono impegnati, ma la passione per il nostro lavoro supera ogni difficoltà.

Ormai tutti parlano di api, di "salvare le api", si riempiono spazi televisivi, i giornalisti si cimentano in articoli spesso carenti di informazioni utili, e molte volte questo avviene senza una preparazione o senza consultazione di noi apicoltori.

Dobbiamo cercare, ognuno nel proprio spazio, di svolgere al meglio il nostro lavoro, di far valere la nostra professionalità, il nostro sapere, per noi, per i nostri figli, per l'ambiente.

Anche per questo ritengo fondamentale partecipare alla vita dell'Associazione, ognuno con il proprio apporto.

Ho sempre cercato, assieme al Consiglio e allo staff dell'ARA, di proporre in occasione dell'Assemblea annuale, momenti di interesse apistico con relatori di spessore.

Ma questo non ha assolutamente modificato il numero dei partecipanti, nonostante la tecnologia ci sia venuta d'aiuto, in questo ultimo tempo, con la possibilità di partecipare da remoto.

La partecipazione all'Assemblea è uno dei momenti più importanti dell'Associazione, un momento per incontrarci, per confrontarci per l'operato svolto, per proporre idee e suggerimenti.

Voglio ribadire quello che è un mio auspicio per il futuro: maggiore coinvolgimento e partecipazione alla vita associativa.

Insieme facciamo la differenza.

Buon Lavoro

Franco Asioli

Comunicato agli apicoltori in vista del trattamento antivarroa estivo 2022

Gentili Apicoltori/Apicoltrici

- vista l'esigenza di adottare azioni coordinate per contrastare l'infestazione da varroa (previste dalle Linee guida per il controllo delle infestazioni da *Varroa destructor* in Emilia Romagna del 11.12.2017 e dalla nota del Ministero della Salute Prot. 2021-04-21-nota-9988 e relative Linee Guida del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura IZS Venezia)

- come già convenuto con le Associazioni degli apicoltori locali

- si fa presente la necessità che siano monitorate le condizioni degli apiari, sottoponendoli ad almeno 2 trattamenti antivarroa all'anno (trattamento estivo e trattamento invernale), adottando inoltre tecniche apistiche adeguate.

Le suddette Linee guida regionali prevedono che nel territorio emiliano romagnolo il trattamento estivo sia eseguito già **a inizio luglio**, con possibilità di posticiparlo ove vi sia ancora raccolto, purché siano verificate attentamente le condizioni degli apiari per assicurare che siano sotto controllo; solo a queste condizioni si potrà posticipare il trattamento, presumibilmente **non oltre la prima decade di agosto**.

Più vengono posticipati gli interventi antivarroa, rispetto alla finestra ideale di trattamento, più aumenta il rischio di livelli d'infestazione delle famiglie troppo elevati e, conseguente, loro impossibilità di prepararsi adeguatamente all'invernamento.

Per monitorare le condizioni degli apiari e valutarne il grado d'infestazione si propone di eseguire almeno la disopercolatura della covata e/o conta della caduta naturale della varroa (è possibile eseguire anche la conta mediante zucchero a velo). E' molto importante che tutti gli apiari di un medesimo territorio, siano trattati in uno stesso periodo, tale per cui le Asso-

ciazioni apicoltori potranno dare indicazioni più dettagliate secondo valutazioni coordinate, che consentano di ottenere migliori risultati complessivi; in ogni caso si fa invito affinché tra gli apicoltori ci sia uno scambio di informazioni circa i risultati del monitoraggio dell'infestazione di apiari limitrofi e relativa esecuzione degli interventi di controllo.

Per la scelta del medicinale antivarroa si rimanda alle Linee Guida del Centro di referenza per l'apicoltura presso IZS Venezia, ricordando che gli stessi vanno utilizzati come da istruzioni contenute nelle relative confezioni; tali medicinali veterinari sono acquistabili unicamente presso le rivendite autorizzate, avendo cura di conservare la relativa documentazione fiscale di acquisto.

Per contrastare la farmaco resistenza della varroa si consiglia di alternare nel tempo i diversi medicinali antivarroa (in relazione al principio attivo degli stessi). L'esecuzione dei trattamenti antivarroa andrà documentata sul registro dei medicinali veterinari (o su altro documento aziendale, anche da parte di chi alleva con finalità di autoconsumo).

Ulteriori informazioni circa la scelta dei medicinali possono essere chieste al personale veterinario o tecnico addetto al settore, in particolare presso le Associazioni degli Apicoltori.

Si informa inoltre che:

- eventuali effetti indesiderati dei farmaci, mancanza di efficacia o sospetta reazione avversa, vanno segnalati al Ministero della Salute (il personale del Servizio veterinario è a disposizione per eventuali informazioni o supporto logistico);

- tutti gli apiari devono essere registrati/censiti presso la Banca Dati Apistica e tutti gli spostamenti di alveari/sciami fuori dal territorio delle singole province vanno comunicati alla stessa, analogamente alla cessione di api regine/nuclei;

- l'attività per AUTOCONSUMO è ammessa fino a 10 alveari (Delibera ER 165/2017) e l'attività PRODUZIONE PER COMMERCIALIZZAZIONE/ APICOLTORE PROFESSIONISTA prevede la comunicazione al servizio Veterinario (Via PEC) del laboratorio di smielatura mediante Allegato 2 della Delibera ER 8667/2018;

- il personale del Servizio Veterinario Ausl, oltre ad eseguire i controlli previsti dalle normative di settore vigenti, è a disposizione per ogni collaborazione o chiarimento.

Si confida nell'adesione generalizzata al controllo della varroa quale azione indispensabile per migliorare le condizioni degli allevamenti apistici.

Per approfondimenti sull'argomento, si segnalano i seguenti siti:

· <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/normativa/ministero-salute/2022-02-21-nota-4352-linee-guida-varroatosi.pdf>

· <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=256&tab=3>.

Visto il rischio di allargamento della presenza del Calabrone Asiatico o Vespa velutina, invitiamo a monitorarne la presenza sul territorio (per maggiori informazioni <http://www.stopvelutina.it>)

Cordiali saluti.

Il veterinario ufficiale addetto al settore apistico

Dott. Luca Taffetani
Med. Veterinario Dir. 1° liv. AUSL della Romagna

UO Igiene alimenti di o.a. - Ravenna
Ufficio Via Zaccagnini, 5 Faenza RA
Primo piano Scala C Stanza 117
luca.taffetani@auslromagna.it
Tel. 0546/602532 - 338/3010175
PEC: [vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:veter.ra.dsp@pec.auslromagna.it)

AZIENDA AGRICOLA

**Cereria
Cesenate**

di Tonti Alberto e Enrico

- Lavorazione della cera su misura
- Possibilità di lavorare la propria cera
- Sterilizzazione a 120° con rilevazione grafica numerica
- Certificazione di lavorazione biologica
- Disponibile cera idonea apicoltura biologica

Via Redichiaro, 2145 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 338-9993182

PUBBLICATE LE PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI DI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI ALLE API

Con provvedimento del Direttore Generale DGSAF (Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco Vetrinario) del MinSalute, dr. Pierdavide Lecchini, è stato predisposto il regolamento per la gestione delle registrazioni del medicinale veterinario in apicoltura.

Indubbiamente un necessario passo in avanti per il controllo della circolazione sul territorio nazionale dei medicinali veterinari somministrati alle api che, grazie alla capacità di ascolto dei dirigenti ministeriali preposti (in particolare la d.ssa Angelica Maggio, Responsabile del Procedimento e la d.ssa Loredana Candela, Referente del Procedimento) e di critica propositiva delle Organizzazioni di categoria, MiC Miele in Cooperativa e FAI Federazione Apicoltori Italiani, prima di altri, si è tradotto in un provvedimento normativo "usabile" dagli apicoltori.

Non poche le novità.

Intanto si conferma l'esclusione dall'obbligo di registrazione elettronica degli apicoltori che dovranno operare con registrazioni cartacee su modelli vidimati dai servizi veterinari locali (i modelli di registro sono allegati al provvedimento). L'obbligo si riferisce anche ai medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria.

Gli allevamenti familiari (registrati in autoconsumo), invece, potranno procedere con le registrazioni su supporti personalizzati e non vidimati, fermo restando l'obbligo di conservazione delle prove di acquisto del medicinale veterinario utilizzato. Nel documento si precisa che l'orientamento per l'autoconsumo quantifica in dieci il numero massimo di alveari che si possono possedere.

Sono in preparazione le check-list per i

controlli ufficiali, che saranno armonizzate sull'intero territorio nazionale, nelle more sono applicabili quelle previste per "altre specie" nel sistema informativo Classy Farm.

E' evidente che è necessario ed è raccomandabile uno sforzo collettivo per adeguare tutte le aziende alle disposizioni contenute nelle procedure operative, proseguendo il percorso, avviato con l'istituzione della BDA, di emersione/regolarizzazione del nostro comparto che necessita sempre di più di una integrazione a pieno titolo nel sistema zootecnico.

Le procedure operative sono di seguito riportate. **R.B.**

Applicazione del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari - Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (Apis mellifera)

Introduzione

In assenza di chiare e univoche indicazioni nazionali, il settore apistico ha risentito, nel tempo, di un'applicazione non uniforme delle disposizioni normative inerenti diversi settori, anche per differenti interpretazioni regionali e/o provinciali, così come territoriali.

Ne è un esempio la registrazione dei **medicinali veterinari** somministrati agli **animali produttori di alimenti** e la conservazione di tali registrazioni da parte dei proprietari e dei responsabili [o detentori ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6 o genericamente operatori ai sensi del regolamento (UE) 2016/429] degli animali.

L'interpretazione errata che nel concetto generico di "titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali" (art. 65 del decreto le-

gislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i.) non fossero ricompresi a pieno titolo anche gli apicoltori, oppure che la registrazione dei trattamenti somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti non fosse obbligatoria per quei medicinali veterinari autorizzati con modalità di dispensazione *senza obbligo di prescrizione veterinaria* ha generato una consuetudine nel presente settore e la convinzione che – seppure con situazioni diversificate sul territorio nazionale – esso fosse assoggettato ai soli requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e s.m.i. Con l'applicazione del regolamento relativo ai medicinali veterinari, queste ambiguità sono ormai superate. In particolare:

i. l'espressione "professionalmente" di cui sopra non è più presente nel nuovo assetto normativo;

ii. l'art. 108 rende esplicito che l'obbligo di conservazione delle registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali destinati alla produzione di alimenti si applica anche per medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria e anche se i tempi di attesa sono pari a zero.

Tuttavia, relativamente alla lettera i., in coerenza con quanto previsto per le altre specie animali produttrici di alimenti [si veda Addendum al Manuale Operativo - versione 2.0 dell'aprile 2019 disponibile sul sito www.ricettaveterinariaelettronica.it], **i trattamenti eseguiti su animali detenuti in allevamenti familiari** - come definiti nella normativa vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (*indicato come sistema I&R*) - **non sono oggetto di registrazione su modelli vidimati dai servizi veterinari locali, ma** ai sensi del Capo III del Re-



Dal 1899
al servizio
dell'agricoltura

Via Madonna di Genova 39 | 48033 Cotignola (Ra) | Tel. 0545 906211

www.consorzioagrarioravenna.it



AGENZIE GENERALI
RAVENNA OVEST Cotignola
via Madonna di Genova 39
tel. 0545 906276

RAVENNA EST Ravenna
via dell'Aida 20
tel. 0544 400704

Agente per la Provincia di Ravenna



SUB-AGENZIE
Faenza via Soldata 1
tel. 0545 906062
Lugo via Quarantola 44
tel. 0545 32371

S. Stefano via Beveta 16
tel. 0544 563383
Russi via Molinaccio 16
tel. 0544 580197

RECAPITI presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

golamento (CE) 852/2004 e ai fini della verifica delle disposizioni impartite con le note ministeriali di accompagnamento delle linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* **sono oggetto di registrazione su supporti personalizzati (non vidimati)**, fermo restando l'obbligo di conservazione delle prove di acquisto del medicinale veterinario.

Normativa di riferimento

Ai fini del presente documento, la normativa di riferimento è rappresentata da:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2019/6 Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
- Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e s.m.i.;
- Decreto legislativo recante Identificazione e Registrazione (I&R) e relativo Manuale operativo;
- Decreto del Ministro della salute concernente "Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti";
- Aethina tumida e Varroa - piano di sorveglianza nazionale e di gestione - anno 2022 Nota prot. N. 0004352-21/02/2022-DGSAF-MDS-P;
- Linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* - 2022 (<https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/normativa/ministero-salute/2022-02-21-nota-4352-linee-guida-varroatosi.pdf>).

Anagrafica

Nel corso della seduta del 15 marzo 2021 del Coordinamento interregionale - Area Prevenzione e Sanità Pubblica (CIP) - il gruppo dei referenti per la sicurezza alimentare e i controlli ufficiali delle Regioni/PA, unitamente al Ministero della salute, hanno concordato un **numero massimo di alveari, pari a 10 per la dichiarazione di allevamento familiare da parte dell'apicoltore**.

Per la definizione di allevamento familiare si faccia riferimento alla norma in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (indicato come sistema I&R) di prossima pubblicazione.

Tale indicazione è stata, inoltre, inseri-

ta nel manuale operativo per la gestione del sistema I&R, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo.

Criteria e modalità operative per la conservazione delle registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali

In considerazione del nuovo quadro normativo, *i proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori devono conservare registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria*.

In Italia, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ha consentito il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi. **A far data, infatti, dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei trattamenti avvengono esclusivamente in formato elettronico.**

Nel settore apistico, considerata la sua peculiarità e il notevole impatto che l'informaticizzazione delle registrazioni dei trattamenti potrebbe avere; stante tuttavia la necessità di tracciare le registrazioni dei trattamenti, analogamente a quanto avviene per tutte le altre specie animali destinate alla produzione di alimenti, si rende necessaria l'applicazione di una deroga all'obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico.

Pertanto, tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli animali devono essere registrati su un documento cartaceo a pagine prenumerate - contenente almeno gli elementi minimi presenti nell'Allegato, e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.

Tale obbligo, come già descritto, in coerenza con quanto applicato per le altre specie animali, non è previsto per gli allevamenti familiari, per le quali tuttavia permane l'obbligo di registrazione dei trattamenti, ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, nonché di conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati, come riportano le note ministeriali di accompagnamento dei protocolli/linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor*. È auspicabile l'utilizzo del modello allegato - senza la vidimazione da parte dei servizi veterinari.

I tempi per la registrazione dei trattamenti sono indicati in 48 ore, analogamente a quelli previsti per gli altri settori

zootecnici.

Le registrazioni devono restare a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e i controlli, per un periodo di almeno cinque anni dall'ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario.

Qualora il medicinale veterinario sia oggetto di una prescrizione - anche quello autorizzato con modalità di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria - non è necessario conservare quest'ultima né la prova di acquisto, poiché le informazioni risultano già acquisite dal sistema informativo nazionale della farmacovigilanza (Ricetta Veterinaria Elettronica), compresa appunto la fornitura del medicinale da parte dei soggetti autorizzati.

Si rammenta che, in caso di allevamento autorizzato dai servizi veterinari territorialmente competenti a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, il medicinale veterinario presente in scorta deve essere sempre oggetto di prescrizione medico-veterinaria.

Rimanenze

Per rimanenze si intende il quantitativo di *medicinale veterinario che rimane al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero a seguito di interruzione della terapia prescritta o per sopraggiunta modifica di essa*.

Le rimanenze devono essere riportate nella colonna corrispondente "N. confezioni residue o q.tà".

Fatto salvo il rispetto delle precauzioni per la conservazione del medicinale veterinario, qualora sia superato il periodo di validità dopo l'apertura, le rimanenze non utilizzate devono essere smaltite in conformità alle disposizioni di legge.

Eventuali rimanenze di medicinali veterinari soggetti a prescrizione medico-veterinaria possono essere utilizzate soltanto dietro specifica indicazione di un medico veterinario e nel pieno rispetto degli obblighi di registrazione del trattamento.

Nel registro - nella riga relativa al trattamento eseguito - dovrà essere fatto sempre riferimento al medicinale veterinario utilizzato, presente come rimanenza.

Farmaco-resistenza

Il fenomeno della farmaco-resistenza vede pienamente coinvolto il settore apistico, per la grave minaccia che esso rappresenta per la salute delle api e per la salute pubblica. Vista, infatti, la scar-

sità dei medicinali veterinari autorizzati per tale specie, il settore corre un rischio ulteriore per la possibile riduzione dell'arsenale terapeutico per perdita di efficacia. In Italia, i fenomeni di resistenza alla *Varroa* sono stati segnalati già dagli inizi degli anni '90 e ciò ha portato al progressivo abbandono dell'utilizzo di alcuni medicinali veterinari per diversi anni e al suo ritorno in tempi più recenti. Il fenomeno è stato favorito da un uso non prudente dei medicinali veterinari (ripetute somministrazioni in forma spruzzata), o addirittura non legale di sostanze farmacologicamente attive contenute in agrofarmaci.

Il fenomeno della resistenza deve, invece, essere oggetto di particolare attenzione e il sospetto di un evento avverso, che può essere ad esempio anche qualsiasi constatazione di mancata efficacia in seguito alla somministrazione del medicinale veterinario, conformemente al riassunto delle caratteristiche del prodotto, deve essere attentamente valutato e segnalato per tentare di preservare la sicurezza e l'efficacia del medicinale stesso. Tale concetto, per il settore apistico è quanto mai importante se si considerano anche le movimentazioni degli alveari tra un apiario e l'altro.

Relativamente, infine, a un possibile uso di medicinali veterinari contenenti agenti antimicrobici per il trattamento di patologie per cui, tuttavia, il medicinale veterinario non è comunque in grado di debellare totalmente l'agente patogeno, il loro impiego deve essere opportunamente valutato da parte del medico veterinario e oggetto dei necessari approfondimenti con i servizi veterinari in ragione delle politiche sanitarie collegata alla malattia specifica e del rischio collegato al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza.

Ruoli e responsabilità dell'operatore e del medico veterinario

Il regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, all'art. 10 chiarisce il ruolo e le responsabilità dell'operatore, inteso come *qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.*

L'operatore del settore apistico, come per gli altri settori, è il responsabile per:

- i. la sanità degli animali detenuti;
- ii. l'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari;
- iii. la riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie;
- iv. le buone prassi di allevamento.

Pertanto, l'operatore deve acquisire conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza, il trattamento e il controllo, come presupposto per una gestione efficiente della sanità animale, indispensabile per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali (considerando 45).

È richiesto, anche agli operatori, di cooperare con l'autorità competente e con i medici veterinari nell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie.

Al considerando 63, ancora, il regolamento suddetto sottolinea che *i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente* (considerando 55) e che *per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e i veterinari e integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori, gli stabilimenti dovrebbero [...] essere sottoposti a visite di sanità animale* (considerando 63); si capisce come il settore dell'apicoltura non può non essere supportato, anche nella scelta del medicinale veterinario idoneo al trattamento di particolari affezioni, dal medico veterinario, anche qualora il medicinale in questione non sia soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Ricordiamo, inoltre, che tra i principi di uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari vi è il rispetto delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo in merito a dosaggio, modalità di somministrazione, tempi di somministrazione e durata del trattamento che non devono in alcun modo essere modificate e favorire una gestione "fai da te" del medicinale veterinario.

Per i medicinali veterinari, invece, prescritti in deroga (vale a dire medicinale veterinario autorizzato in altro Stato membro, o medicinale impiegato per specie e/o per indicazioni terapeutiche non previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure in caso di medicinale umano o medicinale veterinario preparato estemporaneamente in farmacia) è obbligatoria la prescrizione medico-veterinaria e ai sensi dell'art. 115(4) del regolamento (UE) 2019/6 *il veterinario determina il tempo di attesa appropriato valutando caso per caso la situazione specifica dei singoli alveari e, in particolare, il rischio della presenza di residui nel miele o in altri alimenti derivanti dagli alveari de-*

stinati al consumo umano.

Inoltre, tra le altre responsabilità assegnate al medico veterinario dall'art. 11, oltre quelle relative all'adozione di tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie, vi è il **ruolo attivo in merito alla sensibilizzazione dell'operatore sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni.**

La collaborazione, quindi, tra operatore e medico veterinario consente all'operatore, oltre che di ottemperare alle disposizioni normative, di realizzare un'attenta scelta del medicinale veterinario, al fine di ottimizzarne l'impiego e limitare il rischio del verificarsi di episodi di tossicità e della comparsa di fenomeni di farmacoresistenza.

Il medico veterinario, può essere, inoltre di incoraggiamento e di supporto nella segnalazione di sospetti eventi avversi (mancata efficacia, reazione non favorevole, incidente ambientale, residui nel prodotto derivato, ecc.), collegati all'uso del medicinale.

Approvvigionamento del medicinale veterinario

Si rammenta che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non informa di medicinali veterinari autorizzati.

Analogamente a quanto avviene per gli altri settori, l'approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati che, nel caso specifico, sono rappresentati da:

- distributori all'ingrosso, autorizzati alla vendita diretta;
- rivenditori al dettaglio;
- esercizi commerciali per medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno per cui non è previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Ruolo delle organizzazioni di settore

Le organizzazioni di settore svolgono una fondamentale funzione di supporto per l'apicoltore, anche in termini di formazione, mediante la presenza, al loro interno, di figure professionali qualificate. Sarebbe auspicabile, altresì, la presenza di un medico veterinario come collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competenti, anche in virtù delle visite di sanità animale a cui gli operatori devono essere sottoposti [considerando 55 e

63 e artt. 12 e 25 del regolamento (UE) 2016/429].

Le organizzazioni, inoltre, possono avere un ruolo anche nell'acquisto di medicinali veterinari autorizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroosi. Tale ruolo è sostenuto da disposizioni normative [regolamento (UE) 1308/2013] e da programmi nazionali per aiuti nel settore dell'apicoltura sviluppati dall'autorità competente, in collaborazione con le organizzazioni stesse.

Tuttavia, si chiarisce che le organizzazioni fungono soltanto da intermediari per l'acquisto dei medicinali veterinari per conto degli allevatori e in alcun modo possono svolgere un'attività di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.

All'atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l'allevamento specifico, l'organizzazione rilascia copia della documentazione di acquisto (comprensiva del Documento di Trasporto o DDT rilasciato dalla Casa Farmaceutica

fornitrice) per consentire all'allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al **Rif. docum. di acquisto**, di cui al modello allegato, e di conservare la prova di acquisto ai sensi delle disposizioni europee e nazionali (anche per gli allevamenti familiari).

Infine, al riguardo, si sottolinea che se opportunamente giustificato (ad es. assegnazione di contributi finanziari annuali per l'acquisto di medicinali veterinari per il controllo della *Varroa destructor*), le organizzazioni possono consegnare all'apicoltore il quantitativo di medicinale veterinario necessario per l'intero ciclo di trattamento che, come da Linee guida, consiste almeno in due interventi l'anno. In tal caso, l'apicoltore deve indicare lo stesso riferimento del documento di acquisto nella riga corrispondere al secondo intervento eseguito.

Controlli ufficiali

In considerazione delle novità introdotte e, per consentirne la piena e corretta applicazione, le autorità competenti sono invitate - in questa fase iniziale - a verificare e supportare il settore anche in ragione del

consolidamento ufficiale dell'Anagrafe Apistica Nazionale. A tal riguardo, è possibile la programmazione e l'esecuzione di un controllo congiunto.

Sono in preparazione le check-list per il controllo ufficiale nel settore dell'apicoltura con l'intento di armonizzare i controlli sul territorio nazionale. Tali check-list sono inevitabilmente collegate a un consolidamento degli aspetti connessi all'identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali - anche per il settore apistico. Pertanto, nelle more dell'emanazione di circolari operative specifiche, i controlli ufficiali per l'anno 2022 devono essere svolti e registrati tramite le check-list informatizzate disponibili nel sistema informativo ClassyFarm - "altre specie".

Si raccomanda, comunque, una stretta collaborazione tra operatori, medici veterinari, organizzazioni di settore e servizio di sanità pubblica veterinaria per consentire un coordinamento territoriale efficiente utile sia per prevenire e controllare le principali malattie delle api che per mitigare il fenomeno della farmaco-resistenza.

CONFERIMENTI MIELE ALL'ARA 2022

Il regolamento interno prevede per i Soci conferitori all'ARA, l'obbligo di consegnare i campioni **entro e non oltre il 15 Luglio** di ogni anno per i mieli di produzione primaverile (es. acacia, tiglio, tarassaco, etc.) ed **entro e non oltre il 15 settembre** di ogni anno per i mieli di produzione estiva (millefiori, castagno, girasole, coriandolo, melata di metcalfa, miele di erba medica etc.). Per ogni lotto deve essere consegnato, insieme alla scheda di conferimento riportata a pag. di questo Notiziario, un campione in vaso della capacità minima di 100 grammi.

AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DEI VARI FUSTI, OGNI FUSTO, RIPETO, OGNI FUSTO, ANCHE SE DELLO STESSO LOTTO, DOVRA' essere accompagnato da un identico campione ben definito con il numero di lotto relativo allo stesso fusto. Così pure ogni fusto dovrà essere identificato dal numero del socio, e relativo numero di lotto del fusto stesso. Per evitare confusione si invitano i soci conferitori ad assegnare ad ogni fusto un numero di lotto progressivo (dal n. 1, ad esempio, al n. 12 se conferisce 12 fusti, anche se di diversa categoria merceologica)

IL MIELE DEVE ESSERE MESSO IN FUSTI PROVVISI DI APPOSITI SACCHI DI CONTENIMENTO IN PLASTICA: I sacchi sono a disposizione dei Soci gratuitamente.

Novità 2021

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato che: i Soci che non daranno la disponibilità, mediante modulo firmato e spedito entro il 15 settembre 2021, non verrà assicurato il ritiro del miele.

Inoltre tutti fusti di miele conferito verrà analizzato per la determinazione dell'umidità. I fusti di miele con umidità superiore al 18%, come da limite di legge sul miele, verrà declassato economicamente con l'applicazione di MALUS al momento della liquidazione. Per i lotti con umidità superiore al 19% l'ARA il miele non sarà accettato. Oltre alle analisi per la determinazione dell'umidità si continuerà il monitoraggio con analisi chimiche e microbiologiche.

Ricordiamo ai Soci di riempire i fusti fino a 10 cm. dal bordo superiore del fusto, per impedire che durante le operazioni di riscaldamento strabordi dal sacco e fuoriesca.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DEL MIELE E PRODOTTI DELL'ALVEARE

Data _____

Spett.le

A.F.A. S.a.c.

A.R.A. S.a.c.

Io sottoscritto _____

socio N° _____ abitante a _____

in Via _____ n° _____

telefono n° _____ con Partita IVA n. _____

di aver disponibile per il conferimento i seguenti prodotti:

Kg. _____ di millefiori () in n. _____ fusti

Kg. _____ di acacia () in n. _____ fusti

Kg. _____ di tiglio () in n. _____/fusti

Kg. _____ di metcalfa () in n. _____ fusti

Kg. _____ di girasole () in n. _____ fusti

Kg. _____ di castagno () in n. _____ fusti

Kg. _____ di arancio () in n. _____ fusti

Kg. _____ di _____ () in n. _____ fusti

Kg. _____ di cera grezza Kg. _____ di propoli grezzo

IL SOCIO _____

QUOTA SOCIALE ARA 2022

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2022 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.

Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese dall'Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa.

L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2022 rispetto al 2021.

Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2022 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari. La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

- per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;
- per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;
- per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;
- per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massi-

mo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.

I Soci troveranno all'interno di questo Notiziario un bollettino di conto corrente postale con il quale potranno provvedere al pagamento della quota, con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2022" ed il relativo numero di alveari. Il conto corrente postale dell'ARA non è più attivo. La quota sociale può anche essere pagata con bonifico bancario utilizzando il conto corrente bancario dell'ARA (codice IBAN IT13W085421310300000100574 presso Banca Credito cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese) con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2022" ed il relativo numero di alveari.

Per coloro che intendono ricevere ancora in via cartacea, tramite servizio postale, il NOTIZIARIO DELL'APICOLTORE, dovranno versare oltre all'importo corretto della quota sociale 10,00 euro specificandolo nella causale del versamento.

CHIUSURA ESTIVA UFFICIO ARA

L'ufficio ed il magazzino dell'ARA rimarranno chiusi dal 11 agosto al 22 agosto compresi.

In tale intervallo ci troverete aperti martedì 16 agosto.

EVAPORATORE CATTAPAN PER L'ACIDO FORMICO

Gli apicoltori interessati possono prenotare presso l'ARA i dispensatori di acido formico, modello BioLetalVarroa, prodotto da ANGELO CATTAPAN.

PRENOTAZIONE FARMACI ANTIVARROA

Gli apicoltori possono procedere alla prenotazione dei prodotti antivarroa per i trattamenti estivi ed invernali presso l'ARA.



Unione Europea



Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1308/13

AGRICOLTURA viva
Da LA BCC soluzioni per lo sviluppo rurale

WWW.LABCC.IT

Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali di La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.

Al servizio degli apicoltori

LEGA srl

Costruzioni Apistiche
Via Maestri del Lavoro, 23
48018 Faenza ITALY
Tel: +39 0546 26834
info@legaitaly.com
www.legaitaly.com